



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 31 DEL 13/06/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – AVV. Gian Paolo STANIZZI - Fascicolo n. 122 tris - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 10.636,27 compresi interessi di mora..
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data tredici giugno duemiladiciannove, alle ore 10,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO che

- ✓ il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 10/10/2016 l'Avv. Gian Paolo STANIZZI formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 10.636,27 compresi interessi di mora;
- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 3861/122 TRIS del 30/05/2019 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'Avv. Gian Paolo Stanizzi preavviso di rigetto parziale dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandolo contestualmente a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ l'O.S.L., in particolare, ha contestato al legale l'applicazione degli interessi di mora sul proprio credito, tenuto conto che il decreto ingiuntivo n. 610/2011 del Tribunale civile di Catanzaro ha espressamente riconosciuto in suo favore gli interessi legali;
- ✓ che l'avv. Gian Paolo Stanizzi, entro il termine di 10 giorni, ha contestato la decisione dell'O.S.L. adducendo a suo favore che l'applicazione degli interessi di mora opera in automatismo e che la decorrenza di tali interessi è dal 10/05/2014;

CONSIDERATO che le argomentazioni fornite dalla controparte non consentono all'O.S.L. di mutare il proprio orientamento nella considerazione che tale automatismo non può essere applicato nel caso del decreto ingiuntivo n. 610/2011;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il **parziale rigetto** dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, ammettendo nella massa passiva l'importo di € 8.856,80, di cui € 6.914,07 per sorte capitale, € 514,83 per interessi legali, € 1.122,07 per spese di giudizio di cui al D.I. n. 610/2011 compresi spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso della somma di € 305,83 anticipata dal legale a titolo di tassa di registrazione del citato decreto ingiuntivo;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, di € 10.636,27 compresi interessi di mora;
3. di ammettere nella massa passiva la somma di € 8.856,80 comprensiva di spese generali, IVA e C.P.A., registrata alla posizione n. 122 tris del piano di rilevazione dei debiti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avv. Gian Paolo Stanizzi.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(L.ssa Teresa Colacione)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.